


**INTERROGAZIONE ORDINARIA A
RISPOSTA SCRITTA
N. 896**

**ESENTARE DAL PAGAMENTO DEI
SERVIZI NEI CENTRI DIURNI I
SOGGETTI PRIVI DI BENI MOBILI E
IMMOBILI CHE VIVONO GRAZIE ALLA
PENSIONE DI INVALIDITA' E
ALL'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO**

*Presentato dal Consigliere regionale:
GRIMALDI MARCO*

*Protocollo CR n. 4831
Pervenuta in data 10/02/2016*



AA. 15. 12. 16
[Signature]

CC-2.18.1/896/2016/K

15:25 10 Feb 16 A0100B 000162

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)


N° 896
SCRITTA
[Signature]

OGGETTO: esentare dal pagamento dei servizi dei centri diurni i soggetti privi di beni mobili e immobili che vivono grazie alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento.

Premesso che:

- allo scopo di promuovere lo sviluppo delle prestazioni socio-sanitarie domiciliari la Regione Piemonte ha approvato la legge n. 10/2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti";
- come segnalato da una lettera delle associazioni Cpd, Csa, Fish, Coordinamento autismo Piemonte e altre associazioni di tutela piemontesi indirizzata agli assessori competenti, mentre si attende che la Giunta regionale stabilisca «con proprio provvedimento i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari nonché le procedure di accreditamento» (4° comma dell'articolo 5 della sopra citata legge), c'è l'urgente necessità di evitare che ai congiunti delle persone con disabilità intellettiva o con autismo e limitatissima o nulla autonomia frequentanti i centri diurni vengano addirittura imposti oneri aggiuntivi;
- le persone con disabilità intellettiva o con autismo e limitata o nulla autonomia frequentanti i centri diurni per un massimo di 40 ore settimanali (5 giorni per 8 ore al giorno) sono soggetti con invalidità 100 per 100 che abbisognano, come precisano anche le leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, «di una assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita», come alzarsi dal letto, procedere all'igiene personale, vestirsi, nutrirsi, coricarsi, etc.. Le loro fondamentali esigenze di vita vanno soddisfatte 24 ore su 24, tenendo conto che occorre anche garantire una vigilanza nelle ore notturne e provvedere ai relativi interventi indifferibili;

- tutte queste attività devono essere fornite con prestazioni residenziali (costo da 150 a 200 euro al giorno a seconda della gravità della persona) nei casi in cui non siano attuate quelle domiciliari. A questo proposito occorre tenere presente che, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e che il Parlamento non ha mai approvato disposizioni per imporre ai congiunti delle persone non autosufficienti compiti assegnati al Servizio sanitario nazionale e, per alcune funzioni integrative, ai Comuni;
- proprio in considerazione dei notevoli vantaggi conseguiti dagli utenti domiciliari e i rilevanti minori costi per il settore pubblico, la Regione Piemonte aveva stabilito nella sopra citata legge n. 10/2010 l'erogazione di «contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto» nonché di «contributi economici ad affidatari e rimborsi spese ai volontari» (articolo 5);
- nell'attesa della predisposizione del regolamento di attuazione della legge n. 10/2010, facendo riferimento alla mancanza di adeguate risorse economiche, vi sono Enti gestori delle attività socio-assistenziali che hanno richiesto alle persone non autosufficienti frequentanti i centri diurni per disabili gravi di contribuire alle spese relative a mensa e trasporti. Tale contributo viene richiesto non solo e giustamente a coloro che dispongono di adeguate risorse economiche (redditi e beni mobili e immobili), ma anche a coloro che non posseggono alcun patrimonio mobiliare e immobiliare e sono costretti a vivere con la pensione di invalidità, il cui importo mensile (anno 2015) è di euro 279,75 (per 13 mensilità) e l'indennità di accompagnamento mensile (anno 2015) di euro 508,55 (per 12 mensilità). A coloro che avanzano una specifica istanza viene altresì erogato un sussidio mensile aggiuntivo di euro 10,33;
- la pensione di invalidità non garantisce di sopravvivere, non consentendo di pagare l'affitto e le bollette, alimentarsi, acquistare vestiti e provvedere alle esigenze indispensabili;
- ancora più inadeguato l'importo dell'indennità di accompagnamento che, ai sensi del 2° comma dell'articolo 3 della Costituzione («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»), dovrebbe compensare le maggiori spese che sono sostenute dalle persone disabili e non autosufficienti rispetto ai cittadini privi di minorazioni;
- tenuto conto che l'importo di detta indennità (euro 508,5 al mese per 12 mensilità) corrisponde a 16,72 euro al giorno risulta sicuramente improponibile la sentenza al



- Consiglio di Stato n. 5348/2015 secondo cui le somme dell'indennità di accompagnamento dovrebbero «essere proporzionalmente computate ai fini della compartecipazione ai costi delle prestazioni» riguardanti la mensa e il trasporto;
- la mensa non attiene alle prestazioni riguardanti l'indennità di accompagnamento, ma all'alimentazione, pertanto non è possibile chiedere il versamento a coloro che, per pagare l'affitto e le bollette, alimentarsi, vestirsi e provvedere alle altre esigenze fondamentali di vita, ricevono una pensione di invalidità di euro 279,75 mensili per 13 mensilità e un eventuale sussidio aggiuntivo di euro 10,33;
 - per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, occorre tenere presente che le ore annue sono 8.760 (365 giorni x 24 ore), le ore annue di frequenza dei centri diurni sono certamente inferiori a 2mila e, dedotte le ore notturne (giorni 365 x 8 = 2.920), anche se molto spesso le persone non autosufficienti richiedono interventi anche durante la notte, restano pur sempre almeno 3.840 ore di presenza attiva del congiunto, che consente l'attuazione delle prestazioni domiciliari per le quali lo Stato eroga a titolo di indennità di accompagnamento euro 6.102,60 e cioè 1 euro e 59 centesimi all'ora;
 - trattandosi di prestazioni di volontariato intrafamiliare, il congiunto che consente con la sua costante attività la permanenza a domicilio di una persona non autosufficiente non ha diritto ad alcun compenso lavorativo, tuttavia non è corretto che a sue spese debba provvedere a procurarsi gli indispensabili aiuti esterni;
 - nel nuovo Isee (articolo 1, lettera f, punto 2 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013) vengono esplicitamente definite le «prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria» assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia. All'interno di tali prestazioni sono «incluse le prestazioni strumentali e accessorie» alla fruizione dei ricoveri e della frequenza dei centri diurni;
 - uno dei principi fondamentali della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009, riguarda (articolo 3) «il rispetto della dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza della persona», nonché (articolo 19) il diritto delle persone con disabilità ad accedere «a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e inserirsi e di impedire che siano isolate o vittime di segregazioni» e (articolo 23) «gli Stati parte si impegnano a fornire informazioni servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie»;
 - vi sono Asl e Enti gestori delle attività socio-assistenziali (ad esempio l'AslTo3 e il Cisap) che hanno concordato che «la retta comprende: ogni spesa riferita alle attività

(materiali e consulenti) e attrezzature dei centri e direttamente collegata alla gestione del servizio, i costi del personale; i pasti degli utenti e degli operatori; i trasporti; i costi di gestione utenze, ammortamenti e assicurazioni; costi amministrativi», per cui gli oneri relativi a mensa e trasporti sono assunti dall'Asl nella misura del 70% e nulla viene richiesto ai frequentanti dei centri diurni che hanno come entrata esclusiva la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

L'Assessore

per sapere se intenda emanare un provvedimento in base al quale siano esentati dal pagamento dei servizi forniti dai centri diurni, comprese le prestazioni di mensa e trasporto, i soggetti privi di beni mobili e immobili, le cui entrate sono costituite esclusivamente dalla pensione di invalidità e dall'indennità di accompagnamento.